

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione centrale dei servizi elettorali, 27 marzo 2008, n. 35/08

Elezioni politiche e amministrative del 13 e 14 aprile 2008 - Adempimenti inerenti alla fase di votazione e di scrutinio.

In vista delle consultazioni elettorali indicate in oggetto, si pregano le Signorie loro di richiamare l'attenzione dei sindaci dei rispettivi comuni e dei presidenti di seggio su alcuni adempimenti concernenti le fasi di votazione e di scrutinio, rammentandosi che le operazioni di votazione si svolgono nella giornata di domenica dalle ore otto alle ore ventidue e nella giornata di lunedì dalle ore sette alle ore quindici.

INDICE

- a) Ammissione presso il seggio dei rappresentanti di lista o dei gruppi di candidati designati da persone autorizzate dai delegati.
- b) Adempimenti del seggio in sede di ammissione degli elettori alla votazione.
- c) Dati personali trattati da scrutatori e rappresentanti: limiti e doveri.
- d) Votazione di elettori in sezioni elettorali diverse da quelle di iscrizione.
- e) Rilevazione inerente alla partecipazione al voto. Comunicazione dei risultati dello scrutinio
- f) Trasmissione da parte dei presidenti di seggio dei plichi contenenti le liste usate per la votazione, le schede residue ed i registri per l'annotazione del numero delle tessere elettorali.
- g) Operazioni di scrutinio.

A) Ammissione presso il seggio dei rappresentanti di lista o dei gruppi di candidati designati da persone autorizzate dai delegati.

Come è noto, le designazioni dei rappresentanti delle liste e dei gruppi di candidati per le prossime elezioni possono essere effettuate anche presso il seggio, purché prima che abbiano inizio le operazioni di voto, dai delegati oppure - limitatamente alle elezioni politiche - da persone da essi autorizzate in forma autentica (cosiddetti subdelegati): ciò, ai sensi dell'art. 25, primo comma, del D.P.R. n. 361/57, per la Camera dei deputati, e ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 533/93, per il Senato della Repubblica, come modificati dalla legge n. 270 del 2005; ai sensi dell'art. 32, nono comma, n. 4, del T.U. n. 570/1960 e dell'art. 16 della legge 21 marzo 1990, n. 53, per le elezioni comunali.

Si ribadisce che la facoltà di subdelega non è prevista per le elezioni comunali.

Premesso quanto sopra, si ritiene opportuno rappresentare, in analogia a quanto già disposto in occasione di precedenti consultazioni, che, in sede di esame presso il seggio della regolarità delle designazioni dei rappresentanti operate dai suddetti subdelegati, i presidenti di seggio debbono considerare valide tali designazioni (autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/90 e successive modificazioni) se accompagnate da una fotocopia, anche non autenticata, della predetta autorizzazione a designare rilasciata dai delegati agli stessi subdelegati.

Si prega di voler rappresentare quanto sopra ai Sindaci dei rispettivi comuni, affinché provvedano ad informare tutti i presidenti di seggio, nonché le forze politiche presenti in ambito locale.

B) Adempimenti del seggio in sede di ammissione degli elettori alla votazione.

Per assicurare la speditezza e la regolarità delle operazioni di voto, si richiama l'attenzione sugli adempimenti relativi alle operazioni di voto descritti nelle "istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione" - pubblicazione n. 6, (elezioni politiche) e n. 14 (elezioni provinciali e comunali).

In particolare, com'è noto, a seguito dell'introduzione della tessera elettorale personale a carattere permanente di cui al D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, potranno essere ammessi a votare gli elettori muniti della suddetta tessera - unitamente ad un documento di identificazione - solo dopo che il presidente abbia controllato che sulla stessa non vi sia già il bollo di un'altra sezione con la data dell'elezione in svolgimento, che provverebbe che l'elettore ha già esercitato il diritto di voto per la stessa consultazione.

Conseguentemente uno scrutatore dovrà apporre sulla stessa tessera elettorale, all'interno di uno degli appositi spazi, il timbro della sezione e la data, mentre un altro scrutatore provvederà ad annotare anche il numero della tessera stessa nell'apposito registro in dotazione al seggio (art. 12 D.P.R. n. 299/2000) ove dovrà essere, altresì, riportato a fianco del numero della tessera elettorale, il numero di iscrizione nella lista elettorale sezionale del votante stesso (salvo il caso di elettori non iscritti, ma ammessi a votare nella sezione stessa a norma di legge, come i rappresentanti di lista, i componenti del seggio, i militari, ecc.).

Oltre all'annotazione nelle liste elettorali sezionali gli scrutatori prenderanno nota sul registro delle tessere elettorali – attraverso il sistema della “spunta” numerica progressiva – anche del numero di elettori che – pur avendo avuto annotato il numero della tessera elettorale nel registro – non hanno partecipato, per qualsiasi motivo, ad una, ad alcune o a tutte le consultazioni che si svolgono contemporaneamente presso il seggio.

Tali adempimenti rivestono particolare importanza sia per verificare il numero di coloro che hanno votato nella sezione, sia per eliminare ogni possibilità di un'eventuale duplicazione di voto.

Infine, ove si presenti a votare un elettore iscritto nelle liste elettorali della sezione, ma privo della tessera elettorale o del duplicato, il quale esibisca, al fine dell'ammissione al voto per quella singola consultazione, un attestato sostitutivo della tessera rilasciato ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 299/2000, si ribadisce, come già anticipato in precedenti circolari, che il presidente non dovrà considerarlo, in sede di accertamento dei votanti, nel numero di coloro che hanno votato in base a sentenza o attestazione, perché questi ultimi vengono poi sommati ai votanti iscritti nelle liste di sezione e, quindi, diversamente, il suddetto elettore verrebbe preso in considerazione due volte.

Immediatamente dopo, il presidente consegna all'elettore la matita copiativa e le schede spiegate, raccomandandogli di non sovrapporle e di non apporre più di un segno di voto sulle schede relative alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il presidente dovrà dedicare particolare attenzione al momento in cui le schede di votazione vengono consegnate all'elettore, disponendo la consegna di quella relativa all'elezione del Senato solamente a coloro che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età (art. 13 decreto legislativo n. 533 del 1993) nel primo giorno di votazione. A tal fine, si terrà conto dell'annotazione riportata sulla lista sezionale, ai sensi dell'art. 23 del citato decreto legislativo, concernente gli elettori che votano solo per la Camera dei deputati.

Una volta espresso il voto, l'elettore riconsegna le schede debitamente piegate al presidente, che provvede ad inserirle nelle rispettive urne.

Uno scrutatore attesta l'avvenuta riconsegna, mediante l'apposizione della propria firma, accanto al nome dell'elettore, nell'apposita colonna della lista sezionale.

Infine, il presidente restituisce all'elettore il documento d'identificazione e la tessera elettorale.

Nel rammentare che durante l'esercizio delle loro funzioni, tutti i membri del seggio, compresi i rappresentanti, sono considerati ad ogni effetto di legge, pubblici ufficiali, si raccomanda la più assoluta cura e attenzione al rispetto delle norme di legge e delle istruzioni ministeriali nonché la massima efficienza e tempestività nel disbrigo degli adempimenti elettorali.

C) Dati personali trattati da scrutatori e rappresentanti: limiti e doveri

È il caso di richiamare, al riguardo, i contenuti del provvedimento in data 12 febbraio 2004 (“Disposizioni in materia di comunicazione e di propaganda politica”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24/2/2004, nonché dell'ulteriore provvedimento in data 7 settembre 2005 (“Misure in materia di propaganda elettorale”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12/9/2005, richiamato nel provvedimento del 28 febbraio 2008 (“Esonero dall'informativa per partiti e movimenti politici sino al 31 luglio 2008”) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'8 marzo 2008, adottati dal Garante per la protezione dei dati personali, a seguito dell'entrata in vigore del codice approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con i quali sono stati ribaditi dei limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, che tanto gli scrutatori che i rappresentanti dei candidati presso i seggi ed i rappresentanti dei partiti e gruppi politici sono tenuti ad osservare, nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In tale contesto, è illegittima la compilazione da parte dei predetti soggetti di elenchi di persone astenutesi dalla partecipazione al voto.

D) Votazione di elettori in sezioni elettorali diverse da quelle di iscrizione

Com'è noto per alcune categorie di elettori la legge consente l'esercizio del diritto di voto presso uffici elettorali di sezione diversi da quelli di rispettiva iscrizione, previa esibizione della tessera elettorale.

I Presidenti degli uffici elettorali di sezione vorranno richiamare l'attenzione delle predette categorie di elettori sulle apposite sanzioni penali previste dalla legge (articolo 103, terzo comma, del testo unico n. 361 del 1957 e articolo 93, primo comma, del D.P.R. n. 570 del 1960) per coloro che esprimono il proprio voto in più sezioni elettorali. Tali sanzioni sono indicate nel manifesto affisso all'interno della sala della votazione.

I Presidenti degli uffici elettorali di sezione vorranno, altresì, ricordare ai predetti elettori che i nominativi vengono annotati in calce alla lista degli elettori delle sezioni (o in liste aggiunte) e di essi è presa nota nel verbale delle operazioni del seggio.

E) Rilevazione inerente alla partecipazione al voto. Comunicazione dei risultati dello scrutinio

Di seguito alle circolari miaitse numero 8 del 25 febbraio 2008, e numeri 17 e 18 in data 1° marzo 2008, si reputa opportuno rammentare sinteticamente gli orari di rilevazione delle percentuali dei votanti concernenti le elezioni di cui all'oggetto.

La comunicazione relativa all'affluenza degli elettori alle urne dovrà essere trasmessa sia nel corso della votazione che alla chiusura della votazione medesima ed essere riferita rispettivamente ai seguenti orari:

- domenica 13 aprile 2008 (primo giorno di votazione): ore dodici, ore diciannove e ore ventidue;

notizie sul dato assoluto dei votanti (solo totale) da trasmettere entro i trenta minuti successivi a ciascuna rilevazione.

- lunedì 14 aprile 2008 (secondo giorno di votazione)

dati definitivi sui votanti alla chiusura delle operazioni di votazione distinti in maschi, femmine e totale da trasmettere entro le sedici.

Al riguardo, si sottolinea la necessità che detti dati pervengano con assoluta celerità a questo Ministero per l'ulteriore comunicazione agli organi di informazione.

Inoltre, vorranno le SS.LL. predisporre tutti gli accorgimenti di carattere tecnico ed organizzativo perché i dati afferenti allo scrutinio affluiscano con la richiesta tempestività e continuità ad iniziare dai risultati delle prime sezioni pervenuti.

In ogni caso, è opportuno che le amministrazioni locali vengano ancora una volta sensibilizzate nei tempi e nei modi più opportuni al problema in argomento, affinché, nell'ambito della loro autonomia, organizzino un efficace e puntuale sistema di raccolta dati.

Attesa la complessità e la delicatezza dei meccanismi si confida nella consueta, fattiva collaborazione delle SS.LL. affinché venga garantita la regolarità del procedimento elettorale.

F) Trasmissione da parte dei presidenti di seggio dei plichi contenenti le liste usate per la votazione, le schede residue ed i registri per l'annotazione del numero delle tessere elettorali.

Prima dell'inizio delle operazioni di scrutinio dovranno essere consegnati, esclusivamente per il tramite del comune, (art. 67 del D.P.R. n. 361/1957, art. 53 del D.P.R. n. 570/1960, e art. 7 della legge 23 aprile 1976, n. 136), al tribunale o alle sezioni distaccate di tribunale, secondo le relative competenze territoriali, i plichi contenenti le liste di votazione, le schede avanzate, nonché i registri maschili e femminili utilizzati per l'annotazione del numero di tessera elettorale di ogni votante.

Tanto premesso, si prega di voler raccomandare ai sindaci dei comuni della rispettiva provincia di dare puntuale attuazione alle direttive di cui sopra e di vigilare affinché la raccolta, l'inoltro e la consegna dei plichi vengano effettuati con la massima cura, mediante gli appositi moduli di consegna, al fine di evitare l'eventuale lacerazione dei plichi stessi e la conseguente dispersione degli atti in essi contenuti, invitandoli nel contempo a voler opportunamente sensibilizzare i presidenti di seggio sull'importanza dei suddetti adempimenti, necessari per assicurare la regolarità delle operazioni elettorali.

G) Operazioni di scrutinio

In vista dello svolgimento delle elezioni in oggetto, si ritiene utile ribadire che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) terzo periodo, del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, le operazioni di scrutinio per le elezioni politiche hanno inizio in tutti i seggi del territorio nazionale lunedì 14 aprile prossimo, a partire dalle ore 15, dopo la chiusura delle votazioni ed appena ultimate le operazioni preliminari allo scrutinio stesso - eseguendo nell'ordine prima lo spoglio delle schede relative alla elezione del Senato e, in prosieguo, senza interruzioni, quelle relative alla Camera dei deputati.

Si segnala inoltre che, ai sensi del quarto periodo della lett. c) del medesimo art. 2 del citato decreto-legge n. 161/1976, convertito nella legge n. 240/1976, lo scrutinio per le elezioni provinciali e comunali viene rinviato alle ore 14 di martedì 15 aprile 2008, fermo restando che nella Regione Friuli Venezia Giulia, in tale orario avranno inizio le operazioni di scrutinio relative alle elezioni regionali.

Viceversa, per quanto riguarda la Regione Sicilia, lo scrutinio delle elezioni regionali avrà inizio subito dopo il completamento delle operazioni di scrutinio relativo alle elezioni politiche (art. 8, comma 4, della legge regionale 30 aprile 1976, n. 44).

Si pregano le SS.LL. di diramare il contenuto della presente circolare ai sindaci dei rispettivi comuni per il successivo inoltro ai presidenti degli uffici elettorali di sezione.